FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2025-892 DC del 7 agosto 2025, Legge che mira a riformare il sistema di elezione dei membri del Consiglio di Parigi e dei consigli comunali di Lione e Marsiglia

02/09/2025

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato in via preventiva sul procedimento di adozione e su varie disposizioni della legge di riforma del sistema di elezione dei membri del Consiglio di Parigi e dei consigli comunali di Lione e Marsiglia. Il *Conseil* ha rigettato le censure formulate nei loro ricorsi dai deputati dei gruppi socialista ed ecologista, dai senatori del gruppo *Les Républicains* e dai senatori dei gruppi comunista, ecologista e socialista.

La *loi votée*, scaturita da un'iniziativa parlamentare e appoggiata dal Governo, è stata approvata dall'Assemblea nazionale malgrado l'ostilità del Senato; ha trovato applicazione, perciò, la disposizione del quarto comma dell'*art. 45 della Costituzione*. Obiettivo della riforma, elaborata in vista delle elezioni comunali del 2026, è allineare il sistema elettorale delle tre città più popolose di Francia – Parigi, Marsiglia e Lione – a quello di tutti gli altri Comuni. È stato superato il sistema introdotto nel 1982, in base al quale gli elettori esprimevano il loro voto soltanto a livello di *arrondissement* (oppure, a Marsiglia, di settore). Il Consiglio di Parigi e i consigli comunali di Lione e Marsiglia finivano per riflettere i rapporti di forze esistenti all'interno dei singoli *arrondissements*. In particolare, il premio di maggioranza veniva attribuito in ciascun *arrondissement* ed era possibile che il sindaco di Parigi, eletto dal Consiglio, non fosse espressione della lista maggioritaria a livello comunale. Come ricordava il quotidiano *Le Monde*, non sono mancati paragoni con l'*Electoral College* che elegge il Presidente degli Stati Uniti d'America. L'obiettivo perseguito dalla riforma era scindere le due consultazioni: dal 2026 gli elettori parigini, lionesi e marsigliesi saranno chiamati a eleggere, da un lato, il Consiglio comunale e, dall'altro, il Consiglio di *arrondissement* (o di settore). Alla lista vincitrice sarà attribuito un premio pari al 25 percento dei seggi consiliari; su questo punto si registra una differenza con gli altri Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti, in cui il premio di maggioranza è pari al 50 percento dei seggi nell'organo elettivo.

I ricorrenti hanno contestato, in primo luogo, il fatto che la *loi votée* modifichi il sistema elettorale per le tre città, prevedendo lo svolgimento di «due scrutini distinti e concomitanti» (art. 14). Secondo i senatori di sinistra, il legislatore avrebbe istituito una nuova categoria di enti territoriali, gli *arrondissements*, assoggettandoli al tempo stesso alla tutela del loro Comune di appartenenza. I ricorrenti hanno criticato la compresenza, nello stesso ambito territoriale, di due enti territoriali, con assemblee entrambe elette a suffragio universale. Ne deriverebbe una violazione dei

principi in tema di autonomia degli enti territoriali desumibili dall'*art. 72 della Costituzione*. I parlamentari ricorrenti, inoltre, hanno lamentato una violazione dei principi di eguaglianza dinanzi alla legge e di eguaglianza del suffragio. La legge, infatti, manterrebbe in vigore un trattamento differenziato – e ingiustificato – per i Comuni di Parigi, Marsiglia e Lione. Inoltre, le nuove regole non si applicheranno «alla città di Tolosa, nonostante la popolazione di questo Comune sia ormai molto vicina a quella della città di Lione» (par. 16). L'eccessiva complessità delle nuove regole sarebbe in contrasto coi principi di sincerità, chiarezza e lealtà dello scrutinio.

Il *Conseil* ha rigettato tutti questi argomenti. Da un lato, la Costituzione non pone ostacoli all'istituzioni di consigli e sindaci di *arrondissement*. D'altra parte, gli *arrondissements* e i settori istituiti dal legislatore, che non dispongono di personalità giuridica né di un patrimonio proprio, non sono enti territoriali ai sensi dell'art. 72. Il legislatore è intervenuto sul sistema elettorale, mentre il riparto di competenze fra gli organi comunali di Parigi, Marsiglia e Lione e gli organi di *arrondissement* di queste tre città è rimasto inalterato. Per quanto riguarda le censure imperniate sul principio di eguaglianza, il *Conseil* ha ricordato che il legislatore gode di discrezionalità in relazione alla determinazione del regime elettorale delle assemblee locali. In questo caso, il legislatore, prevedendo un premio di maggioranza "soltanto" del 25 percento, ha cercato di migliorare la rappresentanza delle diverse sensibilità politiche all'interno delle assemblee elettive di Parigi, Marsiglia e Lione. Ora, queste tre città si distinguono dagli altri Comuni per la loro consistenza demografica e per le regole derogatorie a cui già ora sono sottoposte. La differenza di trattamento prevista dal legislatore del 2025, perciò, è fondata su una differenza di fatto e di diritto ed è coerente con le finalità della *loi votée*. Ad avviso del *Conseil*, infine, le nuove regole, che prevedono due scrutini di lista concomitanti, non appaiono particolarmente complesse o idonee a confondere gli elettori.

L'art. 6 della *loi votée* stabilisce le modalità di entrata in vigore delle sue disposizioni, che troveranno applicazione già nel 2026. I senatori di sinistra hanno contestato il fatto che la legge di riforma entri in vigore in tempi troppo ravvicinati, senza consentire agli elettori e ai potenziali candidati di introiettare le nuove regole. In continuità con la recente *decisione n. 2025-883 DC* (su cui v. questa *segnalazione*), il *Conseil* ha ricordato che nessuna esigenza costituzionale vieta al legislatore di modificare il sistema elettorale per i consigli comunali nell'anno che precede il loro rinnovo.

***

La decisione è consultabile a questo *link*; questo, invece, è il *link* al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne